



Il Ministro della difesa
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** l'articolo 2212-*ter*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *b*), del codice e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO** l'articolo 2212-*ter*, comma 1-*bis*, del codice, il quale prevede che, dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità;
- VISTO** l'articolo 800, comma 1, del codice, il quale stabilisce la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 4.537 unità;
- VISTO** l'articolo 2212-*bis*, comma 1, del codice, che istituisce il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;
- VISTO** il quadro V della tabella 4 allegata al codice, nella parte in cui stabilisce la consistenza organica iniziale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal Corpo forestale dello Stato, in misura pari a 369 unità, suddivise per grado;
- VISTO** l'articolo 821, comma 1, lettera *b*), del codice, che prevede, tra i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il ruolo forestale;
- VISTO** il quadro II (specchio A-*bis* - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice, nella parte in cui fissa il volume organico complessivo del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 414 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, suddivise per grado;



- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 2024, n. 3893 e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre 2024, il quale nel devolvere 22 posizioni organiche del ruolo forestale iniziale al ruolo forestale, ridetermina le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale per l'anno 2025 in misura pari a 249 unità, suddivise per grado;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 2024, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al n. 14384 in data 22 novembre 2024 e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2024, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2203-*bis* del codice, il numero di immissioni nel ruolo forestale per l'anno 2025 in misura pari a 12 unità;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2025, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al n. 5787 in data 13 maggio 2025 pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 14 del 20 maggio 2025, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2248-*bis*, comma 1, del codice, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2025 in misura pari a 5 unità;
- CONSIDERATO** che due ufficiali del ruolo forestale iniziale, che sarebbero dovuti cessare dal servizio per raggiungimento dei limiti di età nel corso del 2024, risultavano ancora in servizio al 1° gennaio 2025, non avendo raggiunto i requisiti minimi contributivi;
- CONSIDERATO** che nell'anno 2025, cessano dal servizio ventiquattro ufficiali del ruolo forestale iniziale, di cui due generali di divisione, un generale di brigata, sette colonnelli e quattordici tenenti colonnelli;
- CONSIDERATO** l'andamento del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA** l'esigenza di determinare, per l'anno 2026, l'entità della devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, comma 1, del codice, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare mediante una sufficiente copertura delle previste posizioni di impiego e salvaguardando il mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;



DECRETA

Art. 1

Devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale

1. Per l'anno 2026, 22 posizioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono devolute nella consistenza organica del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. Per l'anno 2026, le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono rideterminate in 227 unità, suddivise per grado, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, lì

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA



ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO FORESTALE INIZIALE DEGLI UFFICIALI
(Quadro V della Tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare)

ANNO 2026

GRADO	CONSISTENZE ORGANICHE RFI
GEN. D.	2
GEN. B.	11
COL.	49
TEN.COL.	165
MAGG.	0
CAP.	0
TEN.	0
TOTALE	227

